



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio produzioni vegetali, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. 1134 del 01/12/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO QUALE PARTE CONTROINTERESSATA NEL RICORSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA, MILANO AVVERSO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LIVIGNO N. 32 IN DATA 31.05.2022 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 26.05.2021 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 25.02.2022 PRESENTATO DA MOTTOLINO S.P.A. CIG. Z8738DD844

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- in data 02/11/2022 l'avv. prof. Marco Sica in qualità di procuratore di MOTTOLINO S.p.A. in forza di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Milano dell'8.11.2006, ai sensi della L. 53/94, ha notificato duplicato informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005 del ricorso in oggetto contro il Comune di Livigno;
- in tale ricorso la Provincia è citata più volte nella descrizione di fatti sia per il ruolo svolto come ente gestore del sito natura 2000 IT2040006 La Vallaccia - Pizzo Filone sia per quello svolto nella pianificazione territoriale;

ATTESO che con deliberazione del Presidente della Provincia n. 127 del 23/11/2022 si è ritenuto opportuno costituirsi in giudizio quale parte controinteressata al ricorso in oggetto, al fine di tutelare gli interessi della Provincia e monitorare il procedimento;

VISTO l'allegato schema di disciplinare d'incarico acquisito al protocollo provinciale in data 29/11/2022 al n. 28886 con il quale l'avv. Paola Brambilla dello Studio Avvocati Associati Brambilla Fuzier si è resa disponibile a fornire l'assistenza legale alla Provincia di Sondrio per un compenso di Euro 3.500,00 (oltre rimborso forfettario 15% CPA 4% - IVA 22%), così per un totale di Euro 5.106,92 e ritenuto lo stesso congruo ed equo in conformità al decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014 e ss.mm.ii., disciplinante il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

RITENUTO di affidare l'incarico, secondo l'allegato schema di disciplinare, all'avv. Paola Brambilla, con studio in Bergamo, via G.B. Moroni n. 56 e in Milano, Piazza Bertarelli n. 1 (P. IVA 02858680164);

RITENUTO altresì che, a seguito di tempestiva comunicazione da parte del legale, qualora in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali non riconducibili a quanto contemplato negli articoli da 1 a 4 dell'allegato disciplinare, la Provincia potrà assumere ulteriori impegni di spesa a copertura di maggiori oneri correlati;

VISTA l'allegata scheda contabile riguardante gli impegni di spesa;

DETERMINA

1. di affidare all'avv. Paola Brambilla, con studio in Bergamo, via G.B. Moroni n. 56 e in Milano, Piazza Bertarelli n. 1 (P. IVA 02858680164), l'assistenza legale per la costituzione in giudizio quale parte controinteressata nel ricorso in oggetto;

2. di imputare la spesa di € 5.106,92, quale importo complessivo, al cap. 103229 del bilancio in corso;
3. di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile.

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA
F.to digitalmente

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3498 / 2022

Esercizio 2022

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	103229 / 0	3708 / 2022				Prenotazione	5.106,92	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA, MILANO-MOTTOLINO S.P.A -DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2021 E N. 2/2022

DISCIPLINARE DI INCARICO ALL'AVV. PAOLA BRAMBILLA PER ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO – PROVINCIA DI SONDRIO (controinteressata)/ MOTTOLINO S.P.A./COMUNE DI LIVIGNO TAR MILANO R.G. 3073/2022

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

La Provincia di Sondrio affida all'avv. Paola Brambilla, socio titolare dello studio BFEA, con sede in Bergamo Via G. B. Moroni n. 156 e in Milano piazza Bertarelli n.1, socia titolare di BFEA studio legale, con P.IVA 02858680164, con polizza assicurativa n. 1/71521/122/172922736 a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, con la seguente Compagnia di Assicurazione UNIPOL ASSICURAZIONI, con sede in Treviglio via Abate Crippa n. 5, per un massimale di € 4.000.000,00, incarico di assistenza legale giudiziale per la costituzione quale parte controinteressata nel giudizio promosso dalla società Mottolino S.p.A. avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano R.g. 3073/2022, avverso la deliberazione del consiglio comunale di Livigno n. 32 in data 31.05.2022 e della deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 26.05.2021 e della deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 25.02.2022 per l'espletamento di tutte le connesse e conseguenti attività.

L'incarico giudiziale, in particolare, consisterà:

1. nella predisposizione della memoria di costituzione nell'interesse della Provincia;
2. nella partecipazione alle udienze;
3. nell'assistenza agli uffici per la predisposizione di atti, diffide e quant'altro.

Art. 2 – Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, un corrispettivo pari ad Euro 3.500,00 (oltre rimborso forfettario 15% CPA 4% - IVA 22%), così per un totale di Euro **5.106,92**.

Detta somma, determinata in via presuntiva – stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile, in sede di consuntivo, di variazione in aumento e/o in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente rese.

Art. 3 - Pagamenti

Per il sostegno delle spese la Provincia corrisponderà in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del legale incaricato una somma a titolo di acconto di Euro 1.750,00 oltre accessori di legge, così per un totale di Euro **2.553,46** che verrà, all'atto della definitiva liquidazione, detratta dalla quota dovuta a saldo.

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi

Il pagamento delle competenze del Professionista interverrà su richiesta di quest'ultimo previo invio di regolare fattura elettronica.

Il Professionista con riferimento ai pagamenti, si assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10 e s.m.i.

Art. 5 - Attività non preventivate

Qualora in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia, procedendo alla quantificazione dei maggiori correlati oneri.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 6 - Obblighi del professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente la Provincia circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta stragiudiziale e/o giudiziale da tenere da parte della Provincia.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Art. 7 - Obblighi del committente

La Provincia si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale.

Art. 8 - Copertura finanziaria

Al fine di mantenere il controllo della spesa il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa, il legale dovrà tempestivamente avvertire la Provincia affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

Art. 9 - Disposizioni particolari

L'avvocato dichiara altresì di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda in oggetto del presente incarico per conto della controparte, né ricorre in alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del cod. civ. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti, salvo si tratti di soci e collaboratori dello studio di appartenenza all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto della Provincia, da esprimersi nelle forme di legge.

Art. 10 – Revoca/rinuncia all'incarico

La Provincia ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, con provvedimento motivato, con obbligo di preavviso di almeno 15 giorni mediante comunicazione scritta da inviare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Provincia.

Art. 11 - Riservatezza

L'incaricato si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le ricerche, i risultati etc. di cui venga comunque a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico derivante dal presente contratto.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Professionista è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente incarico e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Il Professionista dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti generati ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Amministrazione e il Professionista prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personale all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente incarico con facoltà ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 13 -Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme del codice civile e alla normativa in materia.

Art. 14 - Foro competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al foro di Bergamo.

Art. 15 - Efficacia

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico

Art. 16 - Registrazione

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Sondrio
Il dirigente delegato
Pieramos Cinquini

Il professionista incaricato
Avv. Paola Brambilla Studio Bfea



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

Determinazione n. 1134 del 01/12/2022

Proposta n° 3498 / 2022

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO QUALE PARTE CONTROINTERESSATA NEL RICORSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA, MILANO AVVERSO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LIVIGNO N. 32 IN DATA 31.05.2022 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 26.05.2021 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 25.02.2022 PRESENTATO DA MOTTOLINO S.P.A. CIG. Z8738DD844

.

Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PARERE: FAVOREVOLE

Sondrio, li 01/12/2022

Il Ragioniere Capo
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 1134 del 01/12/2022

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO QUALE PARTE CONTROINTERESSATA NEL RICORSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA, MILANO AVVERSO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LIVIGNO N. 32 IN DATA 31.05.2022 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 26.05.2021 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 25.02.2022 PRESENTATO DA MOTTOLINO S.P.A. CIG. Z8738DD844

.

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 01/12/2022

Il Responsabile
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente